

C = IT

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

Ricorso

con richiesta di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

nell'interesse del signor **Francesco GIANCANI**, [REDACTED]

[REDACTED]
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato, dagli
Avv.ti Giuseppe Limblici [REDACTED] Francesca Palumbo
[REDACTED] e Laura Cacciatore [REDACTED] del Foro di
Agrigento, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 136 co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le
comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come
risultante dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigento.it,
francescapalumbo@avvocatiagrigento.it, avvocatocacciatore@avvocatiagrigento.it -
fax per comunicazioni 0922 5098037

Ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. 80185250588) in
persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale
dello Stato, con sede in Roma via Dei Portoghesi n. 12, pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistente

Per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui all'art. 15, comma 6 prescrive che "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina" così determinando l'attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio militare/civile in costanza di nomina;
- ove occorra, di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024.

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente

ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2024/2026 di interesse per le supplenze al ricorrente in possesso del titolo di servizio militare prestato non in costanza di nomina.

FATTO

1. Con Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.5.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attivato la procedura di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

2. Agli aspiranti è stata data la possibilità di presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA. Il termine di scadenza è stato successivamente prorogato al 24 giugno 2024.

3. Il ricorrente, in qualità di docente ITP per la classe di concorso B015 e sostegno, ha presentato domanda di aggiornamento per la provincia di Palermo regolarmente.

4. L'art. 15, comma 6, dell'OM. 88/2024 recante *“Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio”* prevede che *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

5. Alla luce delle disposizioni ministeriali il ricorrente non ha potuto dichiarare nella domanda telematica il servizio militare di leva obbligatoria prestato [REDACTED] al [REDACTED] (per la durata di 10 mesi) non in costanza di nomina.

6. Per queste ragioni, in data 24.06.2024, ha presentato una dichiarazione cartacea integrativa con la quale ha dichiarato il servizio militare prestato chiedendone contestualmente la piena valutazione.

7. A fronte delle circostanze esposte il servizio militare prestato dall'odierno ricorrente non verrà in alcun modo valutato a differenza di quanto previsto per i docenti che hanno prestato il medesimo servizio in costanza di nomina scolastica; data la discriminazione ed il grave pregiudizio subito, il signor Giancani si trova, quindi, costretto ad impugnare gli atti di cui in epigrafe che devono ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli; pertanto, propone impugnazione per i seguenti motivi in

Diritto

PRIMO MOTIVO

Violazione degli art. 485 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione dell'art. 62 L. 312/1980. Eccesso di potere. Illegittimità, irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

L'azione amministrativa è illegittima nella parte in cui, ai fini dell'inserimento e/o dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, esclude dai servizi valutabili come servizio specifico il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego. Detta regolamentazione si pone in contrasto con la normativa di riferimento e si traduce nella violazione dei principi generali di matrice comunitaria che permeano l'*agere* amministrativo.

L'Ordinanza Ministeriale n. 88, nel disciplinare l'aggiornamento delle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, ha regolamentato la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario nell'art. 15, comma 6, il quale dispone che: *“Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”*.

Gli allegati A6 (titoli valutabili- docenti ITP scuola secondaria di I e II grado) e A7 (titoli valutabili- docenti ITP sostegno) all'ordinanza, nella parte relativa alla valutazione dei titoli di servizio, prevedono che: *“Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni punti 2 e sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti”*.

Dal disposto in commento consegue che, laddove l'aspirante abbia svolto servizio militare in costanza di un rapporto di lavoro in qualità di docente, detto servizio è valutato come servizio effettivo reso nella medesima classe di concorso, con

conseguente attribuzione di punti 12 per anno e punti 2 per ogni mese di servizio o frazione superiore a giorni 16; **al contrario, nessuna valutazione è prevista allorquando l'aspirante abbia prestato il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego.**

La scelta operata dal Ministero appare illegittima, irrazionale, foriera di discriminazioni e priva di supporto normativo.

La previsione censurata si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 secondo cui: *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Dal tenore letterale della disposizione in commento emerge l'illegittimità delle determinazioni ministeriali che, subordinando la piena valutazione del servizio militare alla sussistenza di un rapporto di impiego, si pongono in contrasto con la *littera legis* per la quale, al contrario, il servizio militare è valutabile “a tutti gli effetti”.

Né, d'altra parte, la norma in commento si presta a formare oggetto di operazioni ermeneutiche restrittive, posto che l'art. 485 assume una portata generale, in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma medesima. In un'ottica di interpretazione sistematica, si deve ritenere che con il disposto di cui all'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 il legislatore, nell'utilizzare il termine “carriera” nella rubrica, intende riferirsi al complessivo percorso del personale che ha inizio proprio con il conseguimento del titolo di studio ex lege richiesto ai fini dell'esercizio di una determinata professione. In chiave teleologica, dunque, escludere la valenza del servizio militare già in sede di formazione delle graduatorie dalle quali attingere per il conferimento delle supplenze equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare omettendo diversificazioni di sorta.

Detta interpretazione trova avallo nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, chiamata ad interpretare in particolare l'art. 485, ha avuto modo di affermare, anche recentemente con sentenza 8586 pubblicata il 29.3.2024, che *“non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.Lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974.”*

L'orientamento espresso dalla giurisprudenza citata consente di rintracciare il fondamento normativo delle fonti di rango primario nell'art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. La *ratio* sottesa alla fonte primaria è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare. In questa chiave di lettura, non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alla progressione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione ai cittadini che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva (**cfr. sul punto anche Consiglio di Stato sentenza n. 07383/2022 del 23.08.2022; sentenza n. 01720/2022; sentenza n. 6581/2021**).

Tutta la giurisprudenza sopra citata ha riguardato casi del tutto analoghi alla fattispecie de quo caratterizzata dalla totale mancata valutazione del servizio prestato non in costanza di nomina.

Di recente i sopra citati principi sono stati confermati **dallo stesso Consiglio di Stato** che ha ribadito che occorre fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca *“l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per i docenti della scuola, in presenza di una prassi amministrativa –contestata nel presente giudizio- che penalizza nell'acquisizione degli incarichi temporanei i docenti abilitati per non aver potuto fare supplenze e acquisire punteggio a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, in contrasto con l'indicata univoca previsione normativa di cui al comma 7 dell'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)”* (**Consiglio di Stato sentenza n. 11235/2023 del 27/12/2023**). Nella predetta pronuncia, il CDS prosegue motivando che la ricostruzione normativa fornita dalla Cassazione risulta *“maggiormente conforme –e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione- al generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell'ambito dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall'articolo 2, da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino ”nel rispetto del diritto al lavoro sancito dall'art. 4 della Costituzione”, facendo discendere dalle suddette considerazioni “il riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”*.

Le circostanze esposte consentono di smentire la tenuta costituzionale della norma regolamentare.

Del resto, fonti di rango primario impongono la valutazione del servizio militare senza fare alcuna specificazione circa la costanza del rapporto di impiego. L'art. 62 della L. 312/1980 (tuttora in vigore) rubricato "Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze" stabilisce che *"Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente"*.

Come è evidente, il legislatore impone la valutazione del servizio militare a prescindere dalla circostanza che esso sia stato prestato o meno in costanza di nomina. Al contrario, nel rimettere al potere ministeriale l'individuazione dei criteri di valutazione, impone il carattere uniforme degli stessi.

In questa prospettiva, l'individuazione dei criteri di valutazione di cui all'OM 88 risulta tutt'altro che uniforme atteso che, in assenza di qualsivoglia addentellato normativo, il Ministero resistente riconosce al solo personale docente che abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina un punteggio pari a punti 12 per anno, riservando, invece, al medesimo personale che abbia svolto il servizio militare non in costanza di nomina un trattamento nettamente deteriore negando l'attribuzione di qualsiasi punteggio, con ciò realizzando una pacifica violazione di legge oltre che una evidente disparità di trattamento.

Una simile impostazione è di dubbia legittimità costituzionale e presenta evidenti profili discriminatori, posto che tende a diversificare situazioni analoghe sulla base di un elemento arbitrariamente individuato dall'amministrazione, privo di qualsivoglia riscontro normativo che non risponde ad alcuna logica giuridica in quanto strettamente connesso a fattori puramente casuali.

L'azione amministrativa si traduce in una evidente disparità di trattamento; invero, se, da una parte, il servizio prestato in costanza di nomina è causa di sospensione del rapporto di lavoro, dall'altra, il servizio prestato non in costanza di nomina costituisce motivo ostativo all'instaurazione del rapporto di lavoro, circostanza che si traduce in quel pregiudizio evocato dall'art. 52 della Costituzione che si intende scongiurare.

E' pacifico che l'ordinamento, soprattutto se letto nel contesto della normativa eurounitaria in materia di tutela dei lavoratori dalle discriminazioni, non può ammettere soluzioni di tal fatta. Ed allora, se la logica sottesa alla normativa unionale è quella di evitare pregiudizio alla vita lavorativa del cittadino, non può negarsi medesima tutela a chi presta servizio a difesa della Patria non in costanza di rapporto di lavoro atteso che subisce comunque un pregiudizio alle aspettative di lavoro; diversamente opinando, si finisce per giustificare anche una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato apertamente in contrasto con quanto previsto dalla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

SECONDO MOTIVO

Violazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 "Codice dell'ordinamento militare".

L'azione amministrativa censurata, nei termini prospettati, si pone, altresì, in contrasto con il disposto di cui all'art. 2050 del D.Lgs. 66/2000 che, avuto riguardo alla valutazione del servizio militare, dispone che *"1. i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi **con lo stesso punteggio** che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro"*.

Il dato normativo è inequivocabile e non si presta a soluzioni interpretative restrittive che, in quanto tali, sarebbero idonee a tradire la *ratio legis*.

La Suprema Corte, ha più volte fornito un' interpretazione teleologica dello stesso art. 2050, statuendo che: *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), **in misura non inferiore**, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro"* (Cassazione ordinanza n. 5679/2020).

La stessa Corte ha chiarito, altresì, il rapporto che intercorre tra la normativa di cui al T.U. scuola e l'art. 2050 del codice dell'Ordinamento militare, statuendo che *"lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio*

di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.) (cfr. ordinanza citata).

Dal combinato disposto delle due norme, così come interpretate dalle Giurisdizioni Superiori, deriva che il servizio militare è sempre utilmente valutabile, anche all'interno delle graduatorie del personale precario ed ai fini dell'accesso al ruolo.

L'amministrazione resistente giunge ad una regolamentazione del tutto avulsa dal quadro normativo di riferimento, ponendosi, in questi termini, in contrasto con il principio di buona amministrazione di matrice comunitaria, principio funzionalizzato alla tutela piena degli interessi dei cittadini che deve orientare l'attività amministrativa ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico secondo i canoni di efficacia ed efficienza. Dal principio in commento, secondo il disposto di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, discende la garanzia degli interessi privati coinvolti nella funzione pubblica e quindi la necessità di garantire ai cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione un trattamento imparziale ed equo. In tal senso, l'azione amministrativa si appalesa illogica e irragionevole, configurandosi in ipotesi un pacifico eccesso di potere. L'azione amministrativa, infatti, non risulta ispirata ai parametri di logicità e congruità; al contrario, le determinazioni assunte circa la valutabilità del servizio militare si traducono in un processo valutativo che si pone certamente come incoerente, avuto riguardo alla normativa di riferimento.

Ulteriore profilo di vizio attiene, infine, **alla ingiustizia manifesta** che connota la scelta di valutare esclusivamente il servizio reso in costanza di rapporto.

Nella fattispecie ricorre una vera e propria ipotesi di violazione del principio di proporzionalità, essendo andata l'attività amministrativa oltre quanto è opportuno e necessario per il raggiungimento di un determinato fine.

Nel rispetto dei principi di imparzialità e non discriminazione, l'amministrazione, tenuto conto dell'abolizione della leva obbligatoria oltre 16 anni fa, tenuto conto che la diversità di trattamento favorisce i più anziani rispetto ai più giovani e tenuto conto dei casi assolutamente residuali di servizio prestato in costanza di rapporto, avrebbe dovuto considerare le peculiarità del caso concreto, in modo da non adottare scelte di evidente ingiustizia.

Istanza di sospensiva ex art. 55 c.p.a.

Con il presente ricorso si chiede l'emissione di una misura collegiale ai sensi dell'art. 55 del CPA, stante il pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso. Si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'emissione di misure -anche atipiche- più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito.

Invero la valutabilità del servizio militare nei termini prospettati dall'amministrazione resistente rischia di pregiudicare irrimediabilmente la legittima e fondata aspettativa del ricorrente di essere individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato.

La totale assenza di valutazione del servizio militare prestato a fronte del punteggio spettante (fino a un massimo di punti 12) non può che determinare una collocazione

nelle graduatorie di interesse deteriore, **circostanza indubbiamente ostativa al conseguimento degli anelati contratti di lavoro.** In questi termini, la mancata valutazione del servizio militare è pacificamente in grado di arrecare gravi conseguenze a livello professionale posto che il ricorrente del tutto illegittimamente si troverebbero in posizione subvalente rispetto a personale che si vedrà riconosciuto per il servizio militare un punteggio pieno per il mero fatto di aver prestato servizio militare in costanza di rapporto di impiego, in spregio al dato normativo di riferimento.

Nelle more della definizione ordinaria del presente procedimento il rischio di un irreparabile pregiudizio potrebbe incrementarsi in maniera esponenziale.

Di contro, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione del ricorrente nelle graduatorie di interesse con un punteggio che tenga conto della valutazione integrale del servizio militare consentirebbe al docente un'effettiva tutela della posizione soggettiva legittimamente acquisita e, quindi, di scongiurare il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile.

Sussistono, pertanto, a parere della scrivente difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - accogliere immediatamente la misura richiesta o, quanto meno, disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 del CPA, tenendo presente che l'anno scolastico 2024/25 avrà inizio il prossimo 1° settembre e le nomine con contratto a tempo determinato saranno conferite nel mese di agosto/settembre.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio,
in sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati dichiarando il diritto all'attribuzione di punti 12 nelle GPS (ove occorra

con la formula della riserva), ovvero adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa, la data di discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito); ovvero, definire il giudizio con sentenza in forma semplificata già in sede cautelare, in accoglimento del gravame.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono la valutazione del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto di impiego, con conseguente riconoscimento e valutazione anche del servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto d'impiego, con conseguente attribuzione di punti 12 per ogni anno.

Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2022, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; lo stesso rientra nella ipotesi di controversia in materia di “pubblico impiego”

Si produce:

1. OM 88/2024 e relative tabelle;
2. domanda di aggiornamento GPS presentata;
3. dichiarazione integrativa servizio militare;
4. diploma;
5. congedo militare.

Favara/ Roma, 10 luglio 2024

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Al Signor Presidente
Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e 41 cpa

Trattandosi di impugnazione di un bando non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; allo stato, inoltre, non esiste alcuna graduatoria e non è possibile prevedere la posizione del ricorrente in essa (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864). Nondimeno, una volta pubblicate le graduatorie potrebbero, potenzialmente, essere interessati dalla decisione del TAR tutti coloro che hanno fatto domanda di inserimento/aggiornamento per la graduatoria provinciale per le supplenze per la provincia di Palermo - biennio 2024-2026.

Considerato che non è possibile conoscere l'identità ed il numero dei controinteressati, i sottoscritti difensori, ai fini della notifica (anche prudenziale) del presente ricorso ai suddetti potenziali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta impossibile, stante il numero non definito ma comunque rilevante e la difficoltà di individuare tutti i destinatari,

chiedono

di essere autorizzati ad effettuare la notifica ai controinteressati per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co 4, del cpa, mediante l'inserimento di apposito avviso, con indicazione delle parti e sunto dei motivi, nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ovvero, ove il Sig. Presidente lo ritenga opportuno, mediante la pubblicazione del testo del ricorso, ovvero secondo le modalità che lo stesso vorrà dettare.

Favara/Roma, 11 luglio 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Firmato digitalmente da

Francesca Palumbo

CN = Palumbo Francesca
T = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-PLMFNC85C54A089C